

AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA

21052 BUSTO ARSIZIO – Via A. Da Brescia, 1
(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

000447 20.04.2017

_____	_____
N°	DATA

adottata ai sensi del D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i., della L.R. 30 dicembre 2009, n. 33 s.m.i. e della D.G.R. n. X/4639 del 19 dicembre 2015

OGGETTO:

**RICORSO AVANTI AL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO – GIUDICE DEL
LAVORO – EX ART. 414 C.P.C. PROMOSSO DA P.N. -.ESAME E
PROVVEDIMENTI RELATIVI**

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che con deliberazione della Giunta Regionale n. X/4482 del 10.12.2015 avente ad oggetto: "Attuazione L.R. 23/2015: Costituzione Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona", è stata costituita a partire dal 1° gennaio 2016 l'Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona con sede legale in Busto Arsizio, Via Arnaldo Da Brescia, 1 – 21052 Busto Arsizio il cui assetto è indicato nell'allegato 1 alla deliberazione medesima;

Dato atto che la nuova ASST della Valle Olona è stata costituita mediante fusione per incorporazione dell'Azienda Ospedaliera "Ospedale di Circolo di Busto Arsizio" con scorporo del Presidio Ospedaliero di Tradate e dell'Azienda Ospedaliera Sant'Antonio Abate di Gallarate e contestualmente conferimento da scissione di strutture sanitarie e sociosanitarie degli ex distretti dell'ASL della Provincia di Varese;

Atteso che in data 02.02.2017 prot. n. 5684 è stato notificato a questa Azienda il ricorso ex art. 414 c.p.c. promosso avanti al Tribunale di Busto Arsizio – Giudice del Lavoro, da parte della Sig.ra P. N., per il tramite dello Studio Legale Avv. Lorenzo Rossi con sede in Milano – Via Appiani, 22 per *in via principale accertare e dichiarare che la ricorrente, infermiera professionale categoria D2, ha patito un demansionamento in conseguenza della sua applicazione ad attività di natura impiegatizia ed amministrativa, con preclusione allo svolgimento di attività infermieristiche, presso l'ambulatorio di oculistica del Presidio Ospedaliero di Saronno e, per l'effetto, ordinare al datore di lavoro ASST della Valle Olona l'immediata*

AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA

21052 **BUSTO ARSIZIO** – Via A. Da Brescia, 1

(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

reintegra del lavoratore nella posizione precedente e/o spettante, ordinando altresì la reintegra della ricorrente nella qualità di infermiera professionale presso il reparto di chirurgia toracica od oncologia o, in via subordinata, in altro reparto con le mansioni equivalenti e di sua competenza. Accertare e dichiarare il danno patrimoniale e non patrimoniale subito e subendo dalla ricorrente per le ragioni esposte e, per l'effetto, condannare il datore di lavoro ASST Valle Olona al risarcimento in favore della ricorrente del danno in via equitativa o, comunque, nella misura che sarà ritenuta di giustizia. Con vittoria di competenze e spese. In via istruttoria si chiede, sebbene circostanza documentale in forza del doc. 15 CTU medica volta ad accertare che la intolleranza della ricorrente a sostanze allergizzanti e irritanti respiratori si manifesta solo in caso di esposizione della stessa alle alte concentrazioni delle suddette sostanze presenti presso il reparto di sterilizzazione dei ferri chirurgici alla quale è stata applicata sino al mese di giugno 2016;

Valutato che sussistono valide ragioni per resistere in giudizio avverso il predetto ricorso;

Atteso, stante l'attuale impossibilità per assenza dal servizio del legale dell'Azienda di assegnare all'ufficio interno la difesa dell'ente, di attingere dall'elenco aziendale degli avvocati libero professionisti cui conferire incarichi di patrocinio legale di cui a deliberazione n. 232 del 23.3.2016;

Visti i nominativi dei legali inclusi nella sezione di interesse del predetto elenco e ritenuto di conferire l'incarico di rappresentare l'Azienda nel procedimento di che trattasi all'Avv. Carlo Cavalieri con studio in Busto Arsizio, Viale Duca D'Aosta, 18, che risulta dal curriculum prodotto competente nella materia di cui all'oggetto;

Esaminato il preventivo redatto dall'Avv. Cavalieri – in applicazione delle tariffe minime previste dal Decreto Ministeriale n. 55 del 10.03.2014 in relazione al valore della controversia - relativo alle spese legali da sostenere nel giudizio di che trattasi, acquisito agli atti prot. n. 9513 del 22.02.2017, pari ad un importo complessivo di € 4.049,00 (oltre spese, IVA e cpa);

Dato atto che è stata acquisita l'attestazione di regolarità amministrativa espressa dal Responsabile della S.A. Segreteria, Affari Generali e Legali, ai sensi del decreto legislativo n. 286/1999 e del decreto legislativo n. 123/2011, giusta proposta registrata al progressivo n. 150 ed acquisita agli atti della S.A. Segreteria Affari Generali e Legali;

Ritenuto di conferire l'incarico di rappresentare e difendere l'Azienda nel giudizio di cui sopra all'Avv. Carlo Cavalieri, con studio in Busto Arsizio (VA), Viale Duca d'Aosta 18;

AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA

21052 **BUSTO ARSIZIO** – Via A. Da Brescia, 1
(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

Sentito il parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore Amministrativo, dal Dott. Roberto Gelmi, Direttore Medico del P.O. di Gallarate in sostituzione del Direttore Sanitario e dal Direttore SocioSanitario ai sensi della normativa vigente;

DELIBERA

1° - per le motivazioni tutte indicate in premessa, di resistere in giudizio avverso il ricorso ex art. 414 c.p.c. promosso avanti al Tribunale di Busto Arsizio – Giudice del Lavoro, notificato in data 02.02.2017 prot. n. 5684 da parte della Sig.ra P. N., per il tramite dello Studio Legale Avv. Lorenzo Rossi con sede in Milano – Via Appiani, 22 per *in via principale accertare e dichiarare che la ricorrente, infermiera professionale categoria D2, ha patito un demansionamento in conseguenza della sua applicazione ad attività di natura impiegatizia ed amministrativa, con preclusione allo svolgimento di attività infermieristiche, presso l'ambulatorio di oculistica del Presidio Ospedaliero di Saronno e, per l'effetto, ordinare al datore di lavoro ASST della Valle Olona l'immediata reintegra del lavoratore nella posizione precedente e/o spettante, ordinando altresì la reintegra della ricorrente nella qualità di infermiera professionale presso il reparto di chirurgia toracica od oncologia o, in via subordinata, in altro reparto con le mansioni equivalenti e di sua competenza. Accertare e dichiarare il danno patrimoniale e non patrimoniale subito e subendo dalla ricorrente per le ragioni esposte e, per l'effetto, condannare il datore di lavoro ASST Valle Olona al risarcimento in favore della ricorrente del danno in via equitativa o, comunque, nella misura che sarà ritenuta di giustizia. Con vittoria di competenze e spese. In via istruttoria si chiede, sebbene circostanza documentale in forza del doc. 15 CTU medica volta ad accertare che la intolleranza della ricorrente a sostanze allergizzanti e irritanti respiratori si manifesta solo in caso di esposizione della stessa alla alte concentrazioni delle suddette sostanze presenti presso il reparto di sterilizzazione dei ferri chirurgici alla quale è stata applicata sino al mese di giugno 2016;*

2° - di conferire l'incarico di rappresentare e difendere l'Azienda nel giudizio medesimo all'Avv. Carlo Cavalieri, con studio in Busto Arsizio (VA), Viale Duca d'Aosta 18, particolarmente versato nella materia del contendere, eleggendo domicilio presso lo studio dello stesso;

3°- di stipulare a tal fine il contratto di prestazione d'opera intellettuale di cui al testo allegato a parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, unitamente al preventivo di compenso predisposto dall'Avv. Carlo Cavalieri in conformità ai criteri di cui all'art. 6 del regolamento per l'istituzione e la gestione dell'elenco aziendale degli avvocati libero professionisti a cui conferire incarichi di patrocinio legale di cui alla deliberazione n. 66 del 3.2.2016;

AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA

21052 **BUSTO ARSIZIO** – Via A. Da Brescia, 1
(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

4° - di contabilizzare gli oneri derivanti dal presente provvedimento pari a complessivi € 5.907,97 al conto 705140022 "Patrocini legali" del Bilancio dell'Azienda – anno 2017 (sottobudget 2017000962);

5° - di dare atto che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi della L.R. 33/2009 e s.m.i. "Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità".

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Marco Passaretta)

IL DIRETTORE SANITARIO F.F.
(Dr. Roberto Gelmi)

IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO
(Dr. Enzo Brusini)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Giuseppe Brazzoli)

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Valle Olona

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE PER ASSISTENZA LEGALE

In esecuzione della deliberazione n. _____ del _____

TRA

l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valle Olona, codice fiscale n. 03510190121, di seguito più brevemente denominata "ASST", qui rappresentata dal suo Direttore Generale e rappresentante legale Dr. Giuseppe Brazzoli, domiciliato per la carica in Busto Arsizio, via Arnaldo da Brescia n. 1,

E

l'Avv. Carlo Cavalieri, di seguito "l'Avvocato", nato a Busto Arsizio il 23.11.1960, con studio in Busto Arsizio, Viale Duca D'Aosta, 18 P.I. 01781240120, C.F. CLVCLS60S23B300V,

premesso

- che è stato notificato ricorso ex art. 414 c.p.c. promosso avanti al Tribunale di Busto Arsizio – Giudice del Lavoro, in data 02.02.2017 prot. n. 5684 da parte della Sig.ra P. N., per il tramite dello Studio Legale Avv. Lorenzo Rossi con sede in Milano – Via Appiani, 22 per *in via principale accertare e dichiarare che la ricorrente, infermiera professionale categoria D2, ha patito un demansionamento in conseguenza della sua applicazione ad attività impiegatizia ed amministrativa, con preclusione allo svolgimento di attività infermieristiche, presso l'ambulatorio di oculistica del Presidio Ospedaliero di Saronno e, per l'effetto, ordinare al datore di lavoro ASST della Valle Olona l'immediata reintegra della ricorrente nella posizione precedente e/o spettante, ordinando altresì la reintegrata della ricorrente nella qualità di infermiera professionale presso il reparto di chirurgia toracica od oncologia o, in via subordinata, in altro reparto con le mansioni equivalenti e di sua competenza. Accertare e dichiarare il danno patrimoniale e non patrimoniale subito e subendo dalla ricorrente per le ragioni esposte e, per l'effetto, condannare il datore di lavoro ASST Valle Olona al risarcimento in favore della ricorrente del danno in via equitativa o, comunque, nella misura che verrà ritenuta di giustizia. Con vittoria di competenze e spese. In via istruttoria si chiede, sebbene circostanza documentale in fora del doc. 15 CTU medica volta ad accertare che la intolleranza della ricorrente a sostanza allergizzanti e irritanti respiratori si manifesta solo in caso di esposizione della stessa alle alte concentrazioni delle suddette sostanze presenti presso il reparto di sterilizzazione dei ferri chirurgici alla quale è stata applicata sino al mese di giugno 2016.*

- che l'Azienda intende resistere in giudizio;
si stipula e si conviene quanto segue:

Art. 1 - Efficacia delle premesse del contratto

La premessa costituisce parte integrante della presente scrittura.

Art. 2 - Conferimento e oggetto dell'incarico

L'ASST conferisce all'Avvocato, che accetta, l'incarico di rappresentarlo, di assisterlo e difenderlo nelle controversie di cui in premessa.

L'ASST dichiara di essere stata adeguatamente informata dall'Avvocato del grado di complessità delle controversie.

L'ASST dichiara altresì di essere stata informata dall'Avvocato di tutte le circostanze prevedibili al momento della stipulazione del contratto.

L'ASST, in relazione all'incarico conferito, si impegna a sottoscrivere in favore dell'Avvocato mandato speciale e a fornire al difensore tutti i documenti e le informazioni necessarie per l'espletamento dell'incarico.

Art. 3 - Obblighi dell'Avvocato.

Le prestazioni oggetto del presente contratto dovranno essere eseguite personalmente dall'Avvocato.

Nell'esecuzione dell'incarico l'Avvocato potrà avvalersi di sostituti ed ausiliari, sotto la propria personale responsabilità, rispondendo personalmente del loro operato nei confronti dell'ASST.

Durante lo svolgimento dell'incarico, l'Avvocato avrà l'obbligo di tenere informata l'ASST di ogni avanzamento dello stato della procedura, trasmettendo alla stessa ogni atto redatto e depositato, copia dei verbali etc..

L'Avvocato si impegna ad osservare il segreto professionale e a non assumere incarichi di rappresentanza e difesa contro l'Azienda.

L'Avvocato, allo scopo di consentire all'ASST di accantonare in bilancio, nell'ambito dell'apposito fondo rischi, una somma adeguata e congrua rispetto al grado probabilistico di soccombenza, si obbliga, se richiesto, entro 30 giorni dalla stipula del presente contratto, a far pervenire all'ASST le proprie valutazioni circa l'esito del giudizio e, anche secondo eventuali criteri e modalità indicati dall'Azienda, l'importo delle somme da accantonare.

Art. 4 - Determinazione del compenso

L'ASST si obbliga a corrispondere all'Avvocato il compenso di cui al preventivo allegato al presente contratto, redatto in applicazione del Regolamento per l'affidamento di incarichi legali vigente presso la stessa ASST.

Il compenso come sopra fissato è ritenuto dalle parti adeguato all'importanza dell'opera.

Art. 5 - Termini di corresponsione del compenso

L'Avvocato si impegna ad emettere fattura elettronica per la liquidazione e successivo pagamento del relativo compenso.

L'ASST verserà l'importo entro sessanta giorni dal ricevimento della fattura elettronica, previa verifica positiva di regolarità retributiva contributiva (DURC) del professionista ai sensi del D.L. n. 69/2013 convertito in L. n. 98/2013. Il mancato pagamento degli

eventuali acconti richiesti o la mancata rifusione delle spese anticipate dall'Avvocato costituiscono causa di risoluzione del presente contratto.

L'ASST è tenuta a corrispondere all'Avvocato l'intero importo risultante dal presente contratto, indipendentemente dalla minore liquidazione giudiziale e dall'onere di refusione posto a carico della controparte.

L'Avvocato potrà farsi versare direttamente dalla controparte le spese legali poste a carico di quest'ultima e trattenerle a titolo di compensazione sino a soddisfazione del proprio credito.

Art. 6 – Recesso dal contratto.

Entrambe le parti hanno diritto di recedere dal contratto con preavviso di 30 (trenta) giorni. In caso di rinuncia al mandato o di revoca o per altra causa estintiva, l'ASST verserà quanto pattuito per l'attività fino a quel momento svolta.

Art. 7 - Disposizioni di rinvio.

Per tutto quanto non espressamente previsto nei precedenti articoli troveranno applicazione le norme degli artt. 2229 e seguenti del Codice civile, quelle contenute nel Codice Deontologico Forense, approvato dal Consiglio Nazionale Forense e quelle stabilite nel Regolamento per l'affidamento di incarichi legali vigente presso la ASST, che l'Avvocato dichiara di conoscere ed accettare integralmente.

Art. 8 – Foro competente.

Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti in merito all'esecuzione e/o interpretazione del presente contratto sarà esclusivamente competente il Foro di Busto Arsizio.

Busto Arsizio, li

L'Avvocato

Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valle Olona
Il Direttore Generale

Le parti approvano specificamente gli artt. 4 e 8

L'Avvocato

Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valle Olona
Il Direttore Generale

STUDIO LEGALE
AVV. CARLO CAVALIERI
V.le Duca d'Aosta, 18 - 21052 Busto Arsizio (Va)
Tel. 0331.323322 Fax 0331.653777
e-mail: cavaliere@studio-cavaliere.it
Codice Fiscale CVLCL560S23E300V - Partita IVA 01781240120

Busto Arsizio, li 21 febbraio 2017

Spett.le
ASST Della Valle Olona

Ogg.: ASST DELLA VALLE OLONA / NASTASI
Tribunale di Busto Arsizio udienza 16/5/2017 RG 175/2017 dott.ssa Fumagalli
(che sarà sostituita dal Dott. Limongelli)

Con riferimento alla causa promossa dalla sig.ra Nastasi per far accertare il suo presunto demansionamento, in ottemperanza all'art. 6 del Vostro regolamento per la gestione dell'elenco aziendale degli avvocati preciso che per ciascuna fase chiederò al massimo i seguenti compensi a titolo di onorari (corrispondenti ai minimi di cui al D.M. 55/2014):

(valore della causa: indeterminabile)

Fase di studio	€ 1.545,00
Fase introduttiva del giudizio	€ 572,00
Fase istruttoria e/o dibattimentale	€ 537,00
Fase decisionale e/o transattiva	€ 1.395,00
Totale	€ 4.049,00
Rimborso spese generali	€ 607,35
Totale	€ 4.656,35
CPA 4%	€ 186,25
IVA 22%	€ 1.065,37
Totale	€ 5.907,97
Dedotta ritenuta	€ 931,27
Totale	€ 4.976,67

Cordiali saluti

Avv. Carlo Cavaliere



0447 20 APR 2017